

L.R. 9/2006 E D.G.R. 3355/06: OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ EVIDENZIATE NELLA REDAZIONE DEI PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA IN VALLE D'AOSTA

Christian Tibone (1), Filippo Berlier (1), Marco Cappio Borlino (1), Christian Tartin (1),
Daniele Crea (1), Giovanni Agnesod (1), Sabrina Réan (2)

- 1) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, Aosta
- 2) Assessorato Territorio Ambiente RAVA, Direzione Urbanistica, Aosta

1. Introduzione

Ad oltre due anni dall'emanazione dei criteri per la classificazione acustica dei territori comunali ai sensi della Legge Regionale 9/2006 [1], le amministrazioni comunali della Valle d'Aosta hanno avviato le procedure per la predisposizione e l'approvazione di tali piani. Ad oggi tutti i comuni hanno predisposto una bozza di classificazione acustica e molti di essi lo hanno fatto in forma associata attraverso la Comunità Montana di appartenenza. Tale approccio è finalizzato ad assicurare omogeneità metodologica nella classificazione di comuni appartenenti ad un medesimo contesto territoriale e nello stesso tempo ha agevolato la classificazione delle aree di confine. Molti di questi piani sono già stati inviati alle strutture regionali e all'ARPA per l'espressione del parere di competenza. Sulla base di quanto presentato e dopo la prima analisi dei piani pervenuti sono state evidenziate alcune criticità dovute prevalentemente alla differente interpretazione dei criteri fissati dalla DGR 3355/06 [2]. Il presente studio ha lo scopo di analizzare lo stato di avanzamento dei piani di classificazione comunali in Valle d'Aosta e alla luce delle criticità evidenziate di fornire indicazioni che potranno essere utili ad enti o professionisti di altre realtà territoriali simili a quelle della nostra regione alpina.

2. Fasi previste dalla DGR 3355/06 per la redazione delle classificazioni acustiche comunali

Come suggerito dai principi espressi dall'art. 1 della L.R. 9/2006, al fine di prevenire e ridurre gli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale originato da sorgenti artificiali e tutelare l'ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio, i criteri per la classificazione acustica mirano a garantire ad ogni porzio-

ne del territorio livelli di rumorosità ambientale compatibili con le destinazioni d'uso e le attività che in esso si svolgono.

I criteri generali per una corretta individuazione di unità territoriali omogenee (nel seguito UTO) acusticamente devono tenere conto:

- degli strumenti di gestione e pianificazione urbanistica quali piano regolatore generale comunale (PRG) e i relativi strumenti attuativi (PUD), piano urbano del traffico (PUT) laddove esistente, e piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP) [3];
- dell'uso effettivo del territorio con particolare riferimento alle attività di qualsiasi tipo in esso svolte, alle infrastrutture di trasporto, ai recettori sensibili, alle aree a vario titolo tutelate o tutelabili...;
- degli strumenti di pianificazione non ancora del tutto attuati quali varianti di PRG al fine di favorire un progressivo adeguamento dell'uso del territorio a quanto pianificato;
- delle caratteristiche morfologiche che possono giustificare la transizione tra classi acustiche diverse eventualmente con accostamenti critici;
- della non eccessiva parcellizzazione del territorio dovuta alla creazione di UTO territorialmente poco estese che comprendono singole aree dalle caratteristiche acustiche differenti dal contesto circostante.

La DGR riporta le fasi da seguire per passare dalle UTO alla classificazione vera e propria del territorio:

Fase I - assegnazione delle UTO alle classi I, V e VI, per le quali vi è una buona corrispondenza tra classi acustiche e destinazioni del piano regolatore, per concludere con quelle intermedie;

Fase II - assegnazione delle UTO alle classi II, III e IV in base ad una analisi qualitativa sulla presenza di attività e al livello di urbanizzazione del territorio;

Fase III - Valutazione delle aree, preponderanti in Valle d'Aosta sul resto del territorio, destinate ad attività rurali, di pascolo montano, o di alta montagna: la DGR prevede in questo caso la ricerca di un compromesso tra la tutela della quiete come risorsa e il rispetto delle attività economiche proprie di queste aree.

3. Casi particolari di classificazione previste per il territorio della Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta, la quota di territorio antropizzata è una piccola percentuale del totale: circa il 60% del territorio della regione si trova ad una quota superiore a 2000 m slm, con una quota media di 2106 m slm. Le caratteristiche del territorio della Valle d'Aosta, dove l'integrità ambientale delle aree remote costituisce un valore primario, ma dove le medesime aree remote sono sede di specifiche attività umane, hanno portato a indicazioni di zonizzazione particolari e originali, che si riassumono in tabella 1.

Tabella 1 - Criteri per la classificazione acustica di casi particolari

<i>Attività/area interessata</i>	<i>Classi acustiche previste</i>	<i>Estensione fascia di rispetto</i>
attività agricole all'aperto con macchinari e attrezzature rumorose fisse	possono essere inserite in classe III	circostante di almeno 100 m di classe II
aziende agricole con caratteristiche di alpeggio	possono essere classificate in classe III per un raggio di 100 m circostante gli edifici utilizzati per le attività	in classe II da 100 a 200 m, in classe I per l'area adibita a pascolo

rifugi gestiti con servizio di ristoro e di albergo	possono essere inseriti in classe II	in classe I fino a un raggio di 100 m.
esercizi commerciali in zone rurali e di montagna connessi alla frequentazione turistica	sono da inserire in classe III nello loro immediate vicinanze (déhors e pertinenze esterne)	in classe II per ulteriori 100 m. ed in classe I da 100 a 200 m. di distanza
Stazioni funiviarie di partenza e arrivo e tratto di infrastruttura di collegamento	sono da classificarsi in classe IV sia in estate che in inverno	da estendere alle relative aree di pertinenza
Piste da sci	da classificare in classe IV nel periodo di svolgimento dell'attività sciistica	devono essere previste nell'intorno di dimensioni complessive non superiori a 150 m
	negli altri periodi in classi inferiori a seconda della fruizione del territorio e del paesaggio sonoro	/
Aree remote ovvero aree di alta montagna esterne a quelle in cui sono previste o insediate attività stabili o temporanee di ogni tipo	classe 0 (al fine dell'inserimento in tale classe non si deve avere l'innalzamento dei livelli di rumorosità ambientale in ogni banda di 1/3 di ottava per effetto di sorgenti artificiali singolarmente identificabili)	/

4. Classificazione acustica e adeguamento dei PRG al PTP ed alla LR n. 11/1998

La Legge Regionale n. 9/2006 prevede che i piani comunali di classificazione acustica siano predisposti sulla base della zonizzazione riportata nei piani regolatori generali (PRG), partendo dal presupposto che le classificazioni acustiche costituiscono parte integrante dei PRG stessi. Tuttavia l'obbligo per i Comuni di dotarsi dei piani di classificazione acustica coincide con l'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici al Piano Territoriale Paesistico (PTP) ed ai contenuti della L.R. n. 11/1998 [4]. Tale fase urbanistica costituisce per i Comuni un momento piuttosto delicato, se non altro per la complessità delle procedure previste per l'approvazione delle varianti ai PRG, con tempi decisamente lunghi e costi non indifferenti. È dunque risultato difficile, per non dire impossibile, far sì che le due procedure – adeguamento dei PRG e predisposizione dei piani di classificazione acustica – potessero seguire percorsi paralleli.

Ci troviamo dunque ad esaminare piani di classificazione acustica predisposti sulla base dei PRG di nuova generazione di ventitre comuni, mentre i restanti cinquantuno hanno elaborato il proprio piano di classificazione acustica sul "vecchio" PRG: ciò significa, per questi ultimi, che una volta dotati di nuovo PRG, dovranno verificare ed eventualmente aggiornare la classificazione acustica in base alla nuova zonizzazione urbanistica. Attualmente tale fase di aggiornamento pare comunque inevitabile data la diversa concezione dei piani regolatori "vecchi" e "nuovi". In particolare la nuova zonizzazione risulterà molto più parcellizzata, in quanto dovrà basarsi sull'individuazione delle destinazioni d'uso del territorio decisamente più puntuale della precedente e non si limiterà a delimitare le zone di PRG, ma raggiungerà il dettaglio della sottozona. Ad esempio le vecchie zone B – aree di completamento diventeranno:

- Ba: aree di completamento a prevalente destinazione residenziale,
- Bb: aree di completamento a prevalente destinazione artigianale,

- Bc: aree di completamento a prevalente destinazione commerciale e terziario,
- Bd: aree di completamento a prevalente destinazione turistica,
- Be: aree di completamento a prevalente destinazione varia.

Dal punto di vista della classificazione acustica, se da un lato ciò in alcuni casi vanifica il principio di omogeneità delle UTO individuate sul territorio, dall'altro potrebbe consentire una classificazione più degradante tanto da evitare, in molti casi, la presenza di accostamenti critici. D'altra parte, ai fini della predisposizione dei nuovi piani regolatori, l'esame delle attività in atto dovrebbe di fatto costituire un imprescindibile criterio di pianificazione del territorio, evitando già in fase di previsione l'accostamento di attività tra di loro non compatibili non solo dal punto di vista acustico.

5. Stato di avanzamento delle zonizzazioni

Allo stato attuale su un totale di 74 comuni della Valle d'Aosta ben 62 hanno presentato una bozza di classificazione acustica. In figura 1 è mostrata la ripartizione per comunità montane effettuata sulla base dello stato di avanzamento rispetto all'iter procedurale previsto dalla L.R. 9/2006. In particolare il 16% dei comuni non ha ancora presentato nessuna documentazione, il 33% deve ancora fornire le integrazioni richieste mentre per più della metà (51%) la regione e l'ARPA sono nella fase di espressione del parere di competenza.




Figura 1 – Stato di avanzamento procedurale delle bozze di classificazione acustica

Dai dati riportati nelle bozze di piani di classificazione acustica pervenute si è ottenuta la percentuale complessiva di territorio e di popolazione rientrante in ogni classe prevista dal DPCM 14/11/1997 (Fig. 2).




Figura 2 – Percentuale di territorio a) e di popolazione residente b) rientranti in ogni classe acustica

Come si desume dalla distribuzione di figura 2a, la maggior parte del territorio della Valle d'Aosta, ricade nelle due classi I e II (77%), mentre solo il 14% circa ricade in classi di tipo misto con presenza di attività produttive significative. Circa il 9% di territorio è attribuibile ad aree di alta montagna non influenzate da sorgenti sonore artificiali (classe 0) e solo un esiguo 0,2% del territorio ricomprende aree di tipo industriale. Ad evidenziare ulteriormente le caratteristiche morfologiche e geografiche della Valle d'Aosta come regione con ampi spazi verdi rurali e boschivi e aree montane, contrapposti a nuclei abitativi per lo più di ridotte dimensioni e concentrati lungo le valli, è la distribuzione della maggior parte della popolazione residente nelle classi II e III (95,8%, Fig. 2b).

6. Criticità evidenziate dopo la prima analisi delle bozze pervenute

Nelle aree in cui si concentra la presenza umana vi è una estrema vicinanza tra zone residenziali e insediamenti artigianali, tra aree di interesse storico/archeologico e infrastrutture: in un contesto di questo genere i tecnici che hanno elaborato le bozze di classificazione hanno avuto difficoltà ad evitare le parcellizzazioni del territorio. Sarà necessario, a classificazione approvata, valutare l'effettivo impatto acustico delle sorgenti e la necessità o meno di eseguire interventi di mitigazione.

Altri specifici aspetti che hanno evidenziato criticità e potenziali disomogeneità nelle classificazioni sono stati i seguenti:

- In molti casi, nella documentazione inizialmente presentata, le strade regionali e statali, e il loro più immediato intorno, sono state considerate di tipo locale e ad esse è stata associata una classe IV. Per tali strade, non essendo esse per lunghi tratti prevalentemente funzionali al territorio circostante, ma svolgendo perlopiù funzione di attraversamento, è stata consigliata l'applicazione delle fasce di pertinenza acustica da sovrapporre alla zonizzazione del territorio circostante.
- La DGR 3355/06 prevede la possibilità di indicare nella classificazione acustica le aree che i comuni intendono destinare allo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto. Questi spazi devono possedere caratteristiche tali per cui vi sia una minimizzazione del disagio alla popolazio-

ne residente nelle vicinanze. Esse dovrebbero avere una superficie di rilevante estensione, individuata prevalentemente in classe IV, che permetta azioni di minimizzazioni del disturbo attraverso la corretta dislocazione ed orientamento delle strutture e degli apparecchi rumorosi. In molte bozze di classificazione i comuni hanno evidenziato tutte le aree in cui in passato si sono svolti spettacoli e manifestazioni senza tener conto di questi aspetti.

- In molti casi nelle bozze vi è stata una utilizzazione sistematica di zone intermedie di ampiezza costante, con funzione di fasce cuscinetto, non prevista dalla legislazione regionale. In situazioni dove appare possibile una individuazione dell'estensione di tali zone in modo più aderente all'uso complessivo del territorio e al frazionamento catastale dello stesso, è preferibile non utilizzare il metodo di zonizzazione a fasce di larghezza costante.
- Laddove non previste esplicitamente dalla normativa opportune fasce a classe degradante, si possono verificare accostamenti critici dovuti ad attività produttive rumorose inserite in aree rurali remote. Un esempio peculiare della regione Valle d'Aosta è rappresentato dalle centraline idroelettriche su torrenti di montagna. In tali situazioni potrebbe essere più indicata l'adozione di fasce di rispetto, con riferimento alla sorgente specifica, piuttosto che di fasce cuscinetto degradanti.

Dopo l'analisi delle prime bozze delle classificazioni presentate e valutate le criticità emerse, sono state emanate da parte di Regione e ARPA delle linee guida esplicative. Esse hanno avuto lo scopo di dare indicazioni sulla differente interpretazione dei criteri indicati dalla DGR al fine di omogeneizzare le classificazioni dei territori comunali. Sono anche stati effettuati successivi incontri con i tecnici e gli amministratori delle Comunità Montane per illustrare i criteri di classificazione in relazione alle caratteristiche del territorio. Questi incontri hanno evidenziato che è ancora scarsa la conoscenza della normativa sull'inquinamento acustico e delle sue implicazioni nella gestione quotidiana del territorio comunale.

Si evidenzia quindi l'importanza, al fine di rispettare gli adempimenti previsti nei tempi e nei modi stabiliti, di attivare fin dall'inizio del procedimento gruppi di lavoro tra tecnici comunali, ARPA, tecnici incaricati della stesura della classificazione acustica e Amministrazione Regionale, in modo da seguire lo svolgimento delle attività e condividere le indicazioni rispetto a problemi simili che possono originarsi in punti diversi del territorio.

Bibliografia

- [1] Legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 “Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico”, B.U.R. n. 17 del 26/04/06
- [2] Deliberazione 10 novembre 2006, n. 3355 “Approvazione dei criteri di cui agli articoli 2, comma 3, 4 comma 3, 8 comma 3, e 9, comma 3, della Legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 recante «Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico»”, B.U.R. n. 5 del 30/01/07
- [3] Legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 “Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta – PTP”, BUR n. 32 del 28 luglio 1998
- [4] Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta”, BUR n. 16 del 16 aprile 1998